

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva
Tel. +39 027002091
Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 28 dicembre 2025

OGGETTO: SENTENZA N. 6 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 6

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE FIP LOMBARDIA
SENTENZA N. 6 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 6**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Federica Ongaro (Vice Presidente) – Avv. Elena Celeste (Membro)

Relativamente al reclamo presentato da **A.S.DIL. MORBEGNO 70** (cod. FIP 000876) avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Provinciale pubblicato sul C.U. n. 64 del 10.12.25, Under 17 Maschile n. 21, gara n. 9531 del 07.12.25, con il quale è stata disposta l'inibizione del tesserato FABIO PASSERINI (Allenatore di A.S. DIL. MORBEGNO 70) dal 10.12.2025 al 31.01.2026 per "atti di violenza nei confronti dell'arbitro [art. 33,1/2a RG]".

La A.S.DIL. Morbegno 70, con ricorso ritualmente inoltrato in data 11.12.2025 e con successive integrazioni, deduceva l'erroneità della ricostruzione dei fatti e della qualificazione operata dal Giudice Sportivo in ordine alla condotta riferibile al tesserato Fabio Passerini il quale si sarebbe solo limitato a chiedere chiarezza in merito ad una decisione del Direttore di Gara. Rispetto, invece, al contestato comportamento violento nei confronti di quest'ultimo, la reclamante afferma che il pallone sarebbe stato fatto scivolare a terra e, solo in maniera accidentale, sarebbe arrivato sulla gamba dell'arbitro mentre era intento a segnalare al tavolo il provvedimento disciplinare (*rectius "fallo tecnico"*). Su tali basi, pertanto, chiedeva quindi la revoca della sanzione elevata dal Giudice Sportivo.

In data 18 dicembre 2025 si teneva l'udienza di discussione del reclamo cui partecipava, in rappresentanza della A.S.DIL. Morbegno 70, il Sig. Giacomo Tarabini nonché il tesserato ed allenatore della squadra Sig. Fabio Passerini. Entrambi si riportavano alle difese già depositate. Il tesserato Passerini, confermando di avere protestato nei confronti del Direttore di Gara a seguito di una decisione non condivisa, negava tuttavia di averlo mai insultato e di avergli scagliato addosso il pallone, anzi di averlo fatto rotolare a terra senza violenza. Il tesserato precisava altresì non essere mai stato soggetto a provvedimenti inibitori durante tutta la sua pluriennale carriera di tecnico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il referto arbitrale che così descrive la condotta del tesserato: *"dopo avere subito un tecnico, il capo allenatore della squadra B (Morbegno 70) insulta e tira la palla sulle gambe dell'arbitro"*, sentito il direttore di gara che confermava quanto già a referto fornendo ulteriori dettagli, valutate le difese del sodalizio sportivo reclamante, si ritiene di dover riqualificare la condotta del tesserato Fabio Passerini ai sensi dell'art. 33,1/1d RG (*Comportamenti di tesserati iscritti a referto – comportamento violento a livello di tentativo [...]*).

Invero questa Corte, sentito separatamente il Direttore di Gara quale supplemento istruttorio, ritiene che non sia ravvisabile, a carico del tesserato, la fattispecie contemplata e regolamentata dall'art. 33,1/2a RG, in quanto il



MEDICAL PARTNER

comportamento assunto dal tecnico non è ravvisabile quale atto di violenza volto a ledere la persona dell'arbitro né, tantomeno, a procuragli una lesione fisica. Il Direttore di Gara, sentito in seguito alla riserva assunta all'udienza, ha confermato in maniera attendibile come il Passerini abbia dapprima proferito frasi ingiuriose e provocatorie durante le proteste e, successivamente, trattenuto in mano il pallone. Invitato successivamente più volte ed in maniera cortese a riconsegnarglielo per riprendere il gioco lo stesso - dopo essersi inizialmente rifiutato - lo tirava sulle gambe dell'arbitro con fare provocatorio e di stizza.

Pertanto, questa Corte ritiene corretto e rispondente a quanto effettivamente occorso rideterminare l'illecito nella fattispecie disciplinata dall'art. 33,1/1d RG essendo sicuramente ravvisabile nella condotta posta in essere dal tesserato, così come riportata a referto (fonte privilegiata) e dalle suppletive dichiarazioni dell'arbitro apparse senza dubbio attendibili contrariamente, invece, a quelle esposte della reclamante in atti e del Passerini medesimo in sede di udienza, un intento violento a livello di tentativo. In aggiunta a ciò, la Corte ritiene altresì di tenere in considerazione i principi richiamati da autorevole recente giurisprudenza sportiva riguardo ai comportamenti ed atteggiamenti che devono assumere i tecnici specie se in un cotoesto ove siano presenti atleti minori in ossequio alle disposizioni in materia di *"Safeguarding Policy"* attraverso l'adozione da parte dei sodalizi sportivi di codici di condotta finalizzati alla promozione dello sport secondo valori educativi, sociali ed inclusivi così come sanciti dal novellato art. 33 della Costituzione. Ed invero, occorre ricordare che i tecnici, in virtù del loro importante ruolo non solo "didattico", hanno il dovere di concorrere alla crescita e cura dei giovani atleti mettendo in pratica comportamenti ed atteggiamenti che siano espressione ed esempio dei fondamentali principi e valori dello sport, quali: il rispetto, la lealtà e la correttezza verso gli altri tesserati (cfr. CFA FIGC S.U. – n. 92/2024-2025).

Alla luce di ciò, la valutazione complessiva di tutte le circostanze e di tutti gli elementi summenzionati determina l'applicazione della sanzione della squalifica del tesserato Fabio Passerini quale allenatore della A.S. DIL MORBEGNO 70 per n. 3 (tre) gare.

P.Q.M.

In parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1° grado nel C.U. n. 64 del 10.12.2025 relativo alla Gara n. 9531 del 07.12.2025 – Under 17 Maschile Regionale n. 21, riqualifica la condotta del tesserato Fabio Passerini della A.s.d. Manifatture Bernina Morbegno 70 ai sensi dell'art. 33, 1, 1(d) del Regolamento di Giustizia e, per l'effetto, gli commina la squalifica di n. 3 (tre) gare.

Dispone l'incameramento del 50 % (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia.

Così deciso in Milano, li 18 dicembre 2025.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.